

Tribunale di Pisa, 19 novembre 2009 – Est. Bufardeci.

Processo civile – Appello – Rimessione della causa al giudice di primo grado – Errata indicazione del primo giudice – Riassunzione avanti al giudice erroneamente indicato – Improcedibilità.

Qualora il giudice d'appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado, indichi, per mero errore materiale, un giudice diverso da quello individuabile ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., il processo riassunto avanti al giudice erroneamente indicato deve essere dichiarato improcedibile non avendo detta indicazione contenuto decisorio. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'improcedibilità del processo.

Al riguardo, deve essere, innanzitutto, osservato che la Corte d'Appello di Firenze, nel rimettere la causa a questo Tribunale dopo avere rilevato la pretermissione, nel giudizio di primo grado, di una parte necessaria, è incorsa in un palese errore materiale: e in effetti, dopo avere testualmente osservato che "non rimane, alla Corte, che rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, 1° co., CPC", nel dispositivo ha nominato il Tribunale di Pisa invece di quello di Lucca, che aveva emesso l'appellata sentenza, peraltro esattamente richiamata dalle parti nelle conclusioni. Ciò premesso, va rilevato che, nella presente fattispecie, non sussiste alcuna questione di competenza, posto che l'effettuata individuazione del Giudice al quale rimettere la causa non aveva la funzione di dirimere un conflitto tra Fori diversi, bensì soltanto di fornire il presupposto formale, evidentemente inassoggettabile a impugnazione, per la prosecuzione della controversia, tanto che alcun pregiudizio al corso processuale potrebbe derivare dall'omissione, nel dispositivo, del riferimento al primo Giudice, incontestabilmente individuabile ex art. 354 CPC: avendo le parti provveduto alla riassunzione di fronte a un Giudice palesemente sprovvisto del potere di conoscere della controversia e non essendo idonea alla definizione della stessa, comunque ineludibile ma certamente non nel merito, una mera rimessione della causa sul ruolo al fine dell'ipotizzabile proposizione di un ricorso per la correzione dell'errore materiale, l'unico congruo provvedimento risulta quello dichiarativo dell'improcedibilità, cui potrà verosimilmente seguire la riassunzione di fronte all'effettivo primo Giudice, senza necessità dell'ulteriore e concretamente superflua dilazione conseguente all'intervento emendativo della Corte d'Appello.

Stante la particolarità della vicenda, caratterizzata da un errore materiale attribuibile alla Corte d'Appello di Firenze, risulta equo disporre la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Tribunale di Pisa

Il G.I., in funzione di giudice unico

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza rigettata,

a) dichiara improcedibile il processo conseguente alla riassunzione effettuata dall'attrice Impresa Individuale O. P., in persona del legale rappresentante, nei confronti delle convenute Ditta Z. G., in persona del legale rappresentante, e Impresa Individuale M. E., in persona del legale rappresentante;

b) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Pisa, 19.11.2009.

Depositato in Cancelleria il 19.11.2009